

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 31 gennaio 2019 - n. 1194

Valutazione di Incidenza del Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visto il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

Visto

- il decreto ministeriale 15 luglio 2016 - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186);

Viste

- la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza»;
- la d.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791 «Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;
- la d.g.r. 13 dicembre 2006 n. 8/3798 «Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti»;
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 «Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
- la d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008» e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n. 8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 10962 «Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi»;

Considerata l'istanza di Valutazione d'Incidenza del Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano, avanzata dalla Città Metropolitana (Prot. n. T1.2018.0037980 del 27 luglio 2018);

Vista in particolare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Normativa Tecnica e suoi allegati;

- Rapporto Ambientale e suoi allegati;
- Studio di Incidenza.

Preso atto che il vigente Piano è stato approvato con d.c.r. 166 del 16 maggio 2006.

Preso atto che le «Linee di Indirizzo per la preparazione del nuovo piano cave» approvate dalla Città Metropolitana in data 2 maggio 2016 (D.C. n. 23) dispongono, tra l'altro, che:

- «Le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Piano Cave dovranno tenere conto dei notevoli volumi di materiale già previsti nella pianificazione vigente e non ancora estratti; questi volumi residui devono essere trasferiti nella nuova pianificazione solo a seguito delle necessarie verifiche ed aggiornamenti istruttori e delle obbligate valutazioni sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo;
- dovrà essere incentivato l'utilizzo di materiali provenienti da fonti alternative (materiali inerti provenienti da scavi non finalizzati all'attività estrattiva e materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti);
- dovranno essere incentivati gli interventi finalizzati al recupero ambientale individuando una porzione di volumi di Piano da riservarsi specificatamente al recupero di cave cessate;
- dovranno essere resi coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle reti ecologiche;

Preso atto che la revisione del Piano cave persegue i seguenti obiettivi:

1. Programmazione di una gestione sostenibile dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
2. Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi favorevolmente.
3. Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo attraverso l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compromesse garantendo l'uso razionale del suolo ed il risparmio della materia prima.
4. Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree compromesse attraverso la verifica della massima profondità di scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al fine di limitare la frammentazione e l'estensione delle aree estrattive.
5. Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori.
6. Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle colture agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pianificatori nonché alla protezione dei siti di Rete Natura 2000.
7. Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la massima compatibilità ambientale e paesaggistica.
8. Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle differenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano.
9. Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio metropolitano in funzione del bilanciamento di domanda/offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle necessità di riequilibrio di ciascuna area.
10. Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrattivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con particolare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e lavorati.

Preso atto che il nuovo Piano Cave prevede 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave:

ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg2, ATEg3, ATEg4, ATEg5, ATEg6-c1, ATEg10, ATEg11, ATEg14, ATEg15, ATEg16, ATEg18, ATEg19, ATEg20, ATEg23, ATEg24-C1, ATEg25-C1, ATEg25-C2, ATEg26,

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 21 febbraio 2019

ATEg29, ATEg30, ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2 Lotto1, ATEg21-C2 Lotto 2, ATEg33-C1, ATEg33-C2;

Preso atto che il nuovo Piano Cave prevede inoltre le seguenti cave di recupero:

Rg9, Rg11, Rg13 (ex ATEg7), Rg14 (ex ATEg8), Rg15 (ex ATEg9), Rg6 (ex ATEg28);

Preso atto che, lo Studio di Incidenza evidenzia che:

- il fabbisogno di inerti del nuovo piano, rispetto al Piano del 2006, presenta una riduzione di volumi pari a quasi il 40% sul totale di inerti;
- il numero di insediamenti presenti sul territorio sono ridotti (26 ATE rispetto ai 33 del piano del 2006; non è prevista l'apertura di nuove cave; sono previsti 4 ampliamenti di aree di cava in ATE esistenti, 3 approfondimenti di aree di cava, 7 ampliamenti in aree adiacenti agli ATE);
- risulta complessivamente una riduzione (oltre il 30%) delle superfici di ATE, per lo stralcio di aree con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non cavabili per la presenza di vincoli o per l'impossibilità tecnico-operativa di coltivarle;

Preso atto che la Normativa Tecnica definisce:

- all'art. 9 i contenuti del Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, che prevedono al c. 3. il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione. Tale progetto dovrà essere costituito da:
 - relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;
 - tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
- all'art. 10 i contenuti del progetto attuativo che dovrà prevedere, come indicato al c. 3, il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione; il progetto dovrà essere costituito da:
 - relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati
 - tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
- all'art. 17 le modalità degli stoccaggi di materiali di cava;
- all'art. 20 le modalità di conservazione del terreno vegetale;
- all'art. 45 le modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni. In particolare al c. 4 viene indicato che i progetti di recupero debbano tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti; al c. 6 si specifica che dove il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, debbano essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di RER contenuto del PTR vigente. In alcuni casi specifici si potrà prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consenta, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata;
- all'art. 47 i dettagli sulle opere in verde, esplicitando al c. 5 che il progetto debba prevedere la fase temporale per garantire la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di prima manutenzione o tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero;
- all'art. 50 i criteri per il recupero ad uso naturalistico che deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente. Al c. 5 viene specificato che per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi debbano essere individuate tra le specie autoctone. Al c. 6 è indicato che sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti sia la distribuzione delle piante al loro interno debbano essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia;

- all'art. 51 i criteri per il recupero ad uso agricolo, in cui si specifica al c. 1 che il recupero ambientale ad uso agricolo, arboricoltura compresa, sia volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali e al c. 3 che anche nel recupero ad uso agricolo debba essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi, siepi arborate, aree boscate e naturali;
- all'art. 54 i criteri per il recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate, specificando al c. 7 che le zone non interessate dagli impianti arborei ed arbustivi debbano essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stagionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed altre specie complementari, al c. 9 che il progetto debba prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione;
- all'art. 57 le indicazioni per il perimetro dei laghi di cava, indicando al c. 1 che le sponde dei laghi di cava debbano essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso e al c. 2 che almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree ed arbustive.

Preso atto che lo Studio di Incidenza sottolinea che i contenuti delle Norme tecniche di attuazione e delle singole schede di Piano indirizzano l'attività estrattiva ed il recupero ambientale di ciascun ATE in funzione della valenza ambientale e territoriale dell'area; alcuni ATE localizzati in situazione di particolare rilevanza ambientale sono stati trasformati in cave di recupero;

Preso atto che i Siti della Rete Natura 2000 localizzati nella Città Metropolitana potenzialmente interessati dal Piano sono i seguenti:

- IT2050001 ZSC Pineta di Cesate
- IT2050002 ZSC Boschi delle Groane
- IT2050005 ZSC Boschi della Fagiania
- IT2050006 ZSC Bosco di Vanzago
- IT2050007 ZSC Fontanile Nuovo
- IT2050008 ZSC Bosco di Cusago
- IT2050009 ZSC Sorgenti della Muzzetta
- IT2050010 ZSC Oasi di Lacchiarella
- IT2050011 ZSC Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda
- IT2010014 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
- IT2080002 ZSC Basso corso e sponde del Ticino
- IT2080301 ZPS Boschi del Ticino (si sovrappone alle ZSC IT2050005, IT2010014 e IT2080002)
- IT2050401 ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo (si sovrappone alla ZSC IT2050007)
- IT2050006 ZPS Bosco di Vanzago (coincide con la ZSC IT2050006).

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza le potenziali incidenze sui siti localizzati entro un buffer di 5 km dagli Ambiti estrattivi. Per i siti non ricadenti nel buffer, compresi quelli ricadenti nelle province limitrofe di Monza e Brianza, Lodi e Pavia, è stata confermata la potenziale assenza di interferenza con l'individuazione di elementi di discontinuità e di frammentazione, quali territori urbanizzati, linee ferroviarie e strade di rilevanza provinciale, che rappresentano già fattori di disturbo a livello territoriale. Un'ulteriore analisi riguardo a questi siti è stata pertanto esclusa.

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza in forma molto generale, quelli che potrebbero essere le principali criticità, sia dirette sia indirette, riconducibili alle attività di escavazione prevista dal Piano:

- componente acqua - l'apertura di cave può determinare possibili fenomeni di inquinamento o contaminazione del sistema delle acque superficiali o sotterranee;
- componente rumore - l'intervento estrattivo può modificare profondamente il clima acustico e quindi configurarsi come fattore incidente, soprattutto per la fauna selvatica; si tratta tuttavia di una criticità di durata limitata all'attività di cantiere;
- componente fauna - l'attività di escavazione può configurarsi come un fattore di disturbo per la fauna selvatica; il fattore di criticità è tuttavia limitato all'attività di escavazione;

ne; gli ambiti estrattivi dismessi possono tuttavia acquisire un'importante funzione di neo ecosistemi in cui la fauna selvatica trova un ambiente ideale;

- componente flora - l'attività estrattiva può comportare l'eliminazione di forme di vegetazione spontanea o favorire l'inserimento di specie esotiche-infestanti; tale criticità che può avere sia una valenza limitata nel tempo, se l'intervento di recupero viene eseguito secondo finalità naturalistiche, oppure perdurato se lo stesso non risulta adeguatamente pianificato;
- componente suolo e consumo di suolo - possono determinarsi una perdita di suolo e di vegetazione naturale e possibili infiltrazioni di inquinanti nel terreno;
- componente atmosfera - può subire effetti derivanti sia dalle emissioni di gas provenienti dal funzionamento dei mezzi motorizzati sia dal sollevamento di polveri durante le fasi di scavo e di trasporto dei materiali; tale criticità è prevalentemente limitata alla fase di escavazione;
- componente ecosistemi - l'individuazione di nuove aree d'intervento, se non correttamente pianificata, potrebbe configurarsi come un vettore di frammentazione di ambienti naturali (es. reti ecologiche); tale criticità può avere sia una durata limitata (nella fase di cantiere) sia continuativa (se il ripristino non viene eseguito secondo finalità naturalistiche).

Preso atto che lo Studio di Incidenza, sulla base della distanza degli ambiti rispetto ai siti e della eventuale localizzazione degli habitat di interesse comunitario, effettua le seguenti considerazioni e proposte:

- ZSC IT2010014 - Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate:
 - ATEg1-C1 - il Piano prevede un allontanamento delle attività estrattive dal perimetro della ZSC, una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;
 - ATEg1-C2 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;
 - ATEg4 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;
- ZSC IT2050006 Bosco di Vanzago:
 - ATEg10 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;
 - Cava di recupero Rg13, ex ATEg7, per la quale vista la prossimità al confine della ZPS lo Studio di Incidenza suggerisce che l'ente gestore del Sito si coinvolga nella definizione del progetto di recupero, come avviene già per gli altri ambiti;
 - Cava di recupero Rg14, ex ATEg8, il Piano prevede la V.Inc.A. del progetto dell'ATE;
 - Cava di recupero Rg15, ex ATEg8, il Piano prevede la V.Inc.A. del progetto dell'ATE;
- ZSC IT2050001 Pineta di Cesate:
 - ATEg16 - il Piano prevede di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;
- ZSC IT2050009 Sorgenti della Muzzetta:
 - ATEg25-C1 - il Piano prevede di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;
 - ATEg25-C2 - il Piano prevede di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;

- ATEg26 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE;

- ZSC IT2050010 Oasi di Lacchiarella:

- ATEg31 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;

- ZSC IT2050007 Fontanile Nuovo e ZSC IT2050008 Bosco di Cusago

- ATEg33-C1 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE; inoltre lo Studio di Incidenza ritiene necessario provvedere ad un monitoraggio mensile dei livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni all'ambito, predisponendo trimestralmente idonea cartografia piezometrica con l'individuazione dell'andamento della falda e delle interferenze prodotte dall'attività estrattiva;
- ATEg33-C2 - il Piano prevede una serie di misure mitigative a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; inoltre di prevedere interventi di potenziamento dei fontanili esistenti limitrofi all'ATE, da definire con il Comune interessato ed il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di consentire un maggior deflusso delle acque dai fontanili con conseguente riduzione dell'innalzamento dei livelli di falda a valle del bacino di cava e riduzione degli effetti dell'innalzamento sull'abitato di Cusago; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva dell'ATE; inoltre lo Studio di Incidenza ritiene necessario provvedere ad un monitoraggio mensile dei livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni all'ambito, predisponendo trimestralmente idonea cartografia piezometrica con l'individuazione dell'andamento della falda e delle interferenze prodotte dall'attività estrattiva;

Preso atto che lo Studio di Incidenza relativamente alla possibilità che le attività di escavazione costituiscano una fonte di impatto sulla Rete Ecologica e indirettamente sulla Rete Natura 2000 sulla base della distanza degli ambiti rispetto agli elementi di primo livello della RER e della REP, effettua le seguenti considerazioni e proposte:

- ATEg14 e ATEg15 - gli ambiti estrattivi sono attraversati da un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco delle Groane e i PLUS di Monza e Brianza; il Piano prevede il mantenimento della connessione ecologica interferita, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arborea-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto di gestione produttiva degli ATE;
- Cava di recupero Rg16 - la Cava è attraversata da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario; il Piano prevede il completamento del progetto di recupero approvato ex art. 11 l.r. 14/98 con provvedimento R.G. 5298/2009 del 1 aprile 2009 e convenzionato con il Comune in data 11 giugno 2009 - rep. n. 19 e finalizzato al potenziamento della connessione ecologica individuata a livello regionale e metropolitano; si prevede inoltre la V.Inc.A. del progetto dell'ATE;

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 21 febbraio 2019

- ATEg2 - è inserito in un ganglio primario della REP ed in un ambito di 1° livello della RER - il Piano prevede il mantenimento della connessione ecologica interferita, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;
- ATEg11 - è attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane; il Piano prevede il mantenimento della connessione ecologica interferita, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;
- ATEg20 - l'ATE è lambito da un Corridoio ecologico secondario provinciale; l'ATE ricade, inoltre, in un ambito di 1° livello della RER - il Piano prevede il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell'ATE a Screening di Incidenza;
- ATEg32-C1 e C2 - ricadono in un ganglio della REP ed in un ambito di 1° livello della RER; il Piano prevede di anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno degli ATE e gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sottoporre il progetto degli ATE a Screening di Incidenza;

Preso atto che lo Studio di Incidenza propone anche una serie di misure di mitigazione, rifacendosi anche alle «Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive» realizzate con un progetto comune dell'Associazione Italiana Tecnici Economica del Cemento e di Legambiente; si precisa che il termine «compensazione», riportato nello Studio di Incidenza, non deve essere utilizzato ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/93/CEE, in quanto implicherebbe la presenza di un'incidenza negativa;

Preso atto che il Rapporto Ambientale analizza, tra l'altro, le previsioni dei Piani di Governo vigenti sui territori comunali interessati dagli ambiti estrattivi proposti dal nuovo Piano Cave compresi i riferimenti alle reti ecologiche anche di livello locale;

Preso atto che il sistema di monitoraggio previsto dal Rapporto Ambientale definisce quali indicatori del progresso di costruzione della rete ecologica: la Superficie realizzata mediante progetti di recupero e/o interventi compensativi a carattere naturalistico/fruttivo espressa in mq e la Superficie di rete ecologica realizzata mediante progetti di recupero e/o interventi compensativi espressa in mq;

Vista la richiesta di parere formulata agli enti gestori dei Siti Natura 2000 potenzialmente interessati dalla pianificazione trasmessa da Regione Lombardia con nota del 1 agosto 2018 (Protocollo T1.2018.0038611);

Considerato il parere positivo espresso dal Parco regionale della Groane, ente gestore dei Siti IT2050001 «Pineta di Cesate» e IT2050002 «Boschi delle Groane» (parere inoltrato da Città Metropolitana di Milano in data 20 settembre 2018 con Prot. T1.2018.00044472);

Considerato il parere positivo con condizioni espresso dalla Città Metropolitana di Milano, ente gestore dei Siti IT2050007 «Fontanile Nuovo», IT2050009 «Sorgenti della Muzzetta», IT2050010 «Oasi di Lacchiarella», IT2050008 «Bosco di Cusago», IT2050401 «Riserva Naturale Fontanile Nuovo» (decreto dirigenziale R.G. 6581/2018 del 19 settembre 2018 - inoltrato in data 20 settembre 2018 - Prot. T1.2018.00044472);

nel parere si rileva in particolare che «per l'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg 33 - C2 in comune di Cusago, che fa territorialmente riferimento alle ZSC Bosco di Cusago, la previsione di piano prevede di realizzare un nuovo lago di cava interamente ricompreso all'interno delle aree a proposta di Parco naturale di cui all'art. 1, comma 6 del PTC del Parco. «Le nuove previsioni di piano stralciano tutta l'area di cava su cui si sono svolte sino ad oggi le attività, nel nuovo ambito che risulta fisicamente separato da una strada dal vecchio ambito stralcio, si prevede

anche di realizzare una nuova area impianti ed una nuova area di stoccaggio. Si ritiene che questa previsione configuri la creazione di una nuova cava. La stessa area impianti e stoccaggio viene posizionata a distanza molto ravvicinata dalla ZSC, e tale posizionamento sicuramente avrebbe una incidenza sostanziale sui delicati equilibri ecosistemici della ZSC, che rappresenta uno dei pochi esempi di bosco relittuale, presenti nel territorio della Città metropolitana. La sua composizione floristica e la struttura forestale, permettono di ascrivere tra i boschi mesofili caducifogli della pianura padana occidentale. Al suo interno nidifica una piccola colonia di ardeidi (garzaia) e sono presenti coleotteri xilofagi in numero relativamente abbondante nel contesto della pianura lombarda. Inoltre, bosco ed ambienti limitrofi sono frequentati da una ricca chiropterofauna. Al margine del perimetro esterno dell'ATE, in corrispondenza della collocazione dell'area di rispetto e area impianti dell'ATE, si trova il Fontanile Castagnolo ancora attivo, si ricorda che per i fontanili e le relative aree di rispetto è vietata ogni opera di trasformazione per una fascia non inferiore a 50 metri dalla testa ai sensi del comma 7 art. 41 delle NTA del PTC del Parco.

Per le motivazioni espresse, e tenuto conto anche conto che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 18 dicembre 2017 il Parco ha dato avvio al procedimento di istituzione delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, Città Metropolitana chiede lo stralcio della proposta di ATEg33 - C2 dalla proposta del Piano Cave.»

Considerato il parere di Città Metropolitana, in quanto ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati, con particolare riferimento all'incidenza che deriverebbe dalla distanza ravvicinata dell'area impianti e stoccaggio sugli equilibri ecosistemici della ZSC IT2050008 Bosco di Cusago;

Considerato che lo studio di incidenza non ha analizzato il possibile impatto della prevista localizzazione dell'area impianti e stoccaggio sulle specie presenti nella ZSC ed in particolare su alcune specie di interesse comunitario che potrebbero subire un disturbo, causato dall'introduzione di nuove macchine per la lavorazione degli inerti e della presenza in loco di operatori, quali gli ardeidi *Egretta garzetta* e *Nycticorax nycticorax* ed i chiroteri *Pipistrellus kuhli*, *Pipistrellus nathusii* e *Pipistrellus pipistrellus*;

Ritenuto che non si possa escludere la probabilità di un'incidenza significativa su alcune specie di interesse comunitario presenti nella ZSC (in particolare gli ardeidi *Egretta garzetta* e *Nycticorax nycticorax* ed i chiroteri *Pipistrellus kuhli*, *Pipistrellus nathusii* e *Pipistrellus pipistrellus*) in relazione alla localizzazione dell'area impianti, così come proposta nella scheda contenuta nel Piano in esame, a causa del disturbo che sarebbe introdotto dall'introduzione di nuove macchine per la lavorazione degli inerti e della presenza in loco di operatori;

Ritenuto altresì che la suddetta localizzazione dell'area impianti ostacolerebbe il processo in atto, promosso da Città Metropolitana di Milano, di potenziamento della struttura ecosistemica e della connessione ecologica nell'area vasta in cui ricadono le due ZSC IT2050008 Bosco di Cusago e IT2050007 Fontanile Nuovo;

Ritenuto quindi necessario prevedere, quale misura di mitigazione, la ridefinizione dell'ATEg33-C2 e della relativa scheda, escludendo la destinazione ad impianti e/o ad attività estrattiva della zona ad ovest più ravvicinata alla ZSC IT2050008 «Bosco di Cusago» e comunque l'assoggettamento del progetto di gestione dell'ATE a Valutazione di Incidenza;

Considerato il parere di WWF Oasi, ente gestore del Sito IT2050006 «Bosco di Vanzago», (Prot. T1.2018.0047594 pervenuto in data 8/10/2018), con il quale si chiede che in merito alla Cava di recupero Rg 13 ex ATEg7 l'ente gestore del Sito Natura 2000 sia inserito, unitamente al Comune di Pregnana Milanese e al Parco Agricolo Sud Milano, fra i soggetti coinvolti nella formulazione delle prescrizioni tecniche per la coltivazione e il recupero ambientale, come suggerito anche dallo Studio di Incidenza. Nel parere si esprimono inoltre considerazioni circa osservazioni formulate in ambito VAS per l'ATE G32, che tuttavia in questa fase non risultano pertinenti.

Considerato il parere del Parco lombardo della Valle del Ticino, ente gestore dei Siti IT2050005 «Boschi della Fagiana», IT2010014 «Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate», IT2080002 «Basso corso e sponde del Ticino», IT2080301 «Boschi del Ticino», pervenuto in data 8 ottobre 2018 (Prot. T1.2018.0048748), favorevole ma condizionato a:

- Recepire le misure di mitigazione riportate nello Studio di Incidenza
- Assoggettare a Valutazione di Incidenza gli ATE: ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2, ATEg4

- anche in fase di coltivazione realizzare interventi mitigativi e compensativi volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, per l'ATEg4, in particolare realizzando una fascia di rispetto lungo il margine est della cava anche con funzione di mantenimento delle connessioni ecologiche interferite;
- mantenere e valorizzare nell'ATEg2, anche in fase di coltivazione, un corridoio ecologico nella porzione nord dell'ATE e il recupero ambientale sia indirizzato verso una condizione pre-esistente che salvaguardi le connessioni ecologiche;
- attuare recuperi ambientali preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente.

Inoltre il Parco propone di prevedere norme specifiche che privilegino e incentivino l'utilizzo dei materiali provenienti da attività di demolizione e costruzione (opportunamente vagliati e privi di rifiuti pericolosi), rispetto all'impiego di materiale di escavazione, in modo da ridurre la compromissione del territorio derivante dalle attività di escavazione, evitando al contempo modalità di smaltimento di tali rifiuti che non ne prevedano la valorizzazione.

Considerato il parere del Parco regionale Adda Nord, Ente Gestore del sito IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda»; (prot. T1.2018.0048916 del 16 ottobre 2018) favorevole con richiesta di aggiornare lo Studio di Incidenza e le correlate valutazioni, in recepimento:

- dell'avvenuta adozione, con d.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429, di Misure di Conservazione sito specifiche per 154 Siti Rete Natura 2000, tra i quali la ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda;
- dell'avvenuta designazione, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2016, di 101 ZSC della regione biogeografica continentale, tra le quali la ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda;
- dell'avvenuto aggiornamento nel 2017 dei formulari standard dei Siti di Rete Natura 2000, incluso quello della ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda;
- dell'avvenuta approvazione con deliberazione della Comunità del Parco n. 28 del 22/12/16, del Piano di Gestione della ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda;

Ritenuto di condividere le considerazioni e le valutazioni contenute nei pareri espressi, ai sensi dell'art. 25bis, co. 6 della l.r. 86/83, da parte degli enti gestori di Siti Natura 2000: Parco lombardo della Valle del Ticino, del Parco regionale Adda Nord e, parzialmente, Città Metropolitana di Milano e WWF Oasi;

Ritenuto di condividere le misure di mitigazione suggerite dallo Studio di Incidenza;

Considerato inoltre che i ripristini ambientali degli ambiti di escavazione possono rappresentare un'effettiva opportunità, sul medio-lungo periodo, di ricomposizione e riqualificazione di ecosistemi naturali e/o seminaturali, di implementazione delle reti ecologiche a diversi livelli di scala, nonché per indirizzare l'uso di determinate aree verso tipologie maggiormente compatibili, con le necessità di tutela e conservazione della biodiversità. Sarebbe pertanto opportuno richiamare in modo esplicito nei documenti di Piano alcuni aspetti relativi alle attività di ripristino delle aree cavate, quali:

- l'obbligo di monitorare, controllare e eradicare le specie alloctone che dovessero risultare presenti nelle aree di intervento, sia nelle aree di escavazione, sia in quelle di ripristino, mitigazione e compensazione.
- la necessità di verificare l'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state realizzate;
- l'importanza dell'utilizzo del fiume nella realizzazione delle aree aperte nelle opere di ripristino e di compensazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. 294 del 28 giugno 2018;

Richiamato il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, stabilito dal d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii. e dalla d.g.r. 14106/2003, che risulta superato di 27 giorni a causa della necessità di approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, del Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, ferme restando le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere aggiornate nello Studio di Incidenza e nella documentazione del Piano le denominazioni dei Siti definiti quali SIC sostituendole con ZSC (Zone Speciali di Conservazione);
- dovrà essere rivalutata la definizione dell'ATEg33-C2 e della relativa scheda, escludendo la destinazione ad impianti e/o ad attività estrattiva della zona ad ovest più ravvicinata alla ZSC IT2050008 «Bosco di Cusago»;
- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza i progetti di gestione degli Ambiti ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4, ATEg10, ATEg25-C2, ATEg26, ATEg33-C1, ATEg33-C2, Cava di recupero Rg14, ATEg14, ATEg15, Cava di recupero Rg15, Cava di recupero Rg16;
- dovranno essere sottoposti a Screening di Incidenza i progetti di gestione degli ambiti ATEg2, ATEg11, ATEg16, ATEg20, ATEg25-C1, ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2, Rg13;
- dovrà essere corretto il titolo del capitolo 5 dello Studio di Incidenza «Misure di mitigazione», eliminando «e compensazione»;
- dovranno essere recepite le misure di mitigazione indicate dallo Studio di Incidenza e dal Rapporto Ambientale;
- in merito alla Cava di recupero Rg 13 l'ente gestore del Sito Natura 2000 dovrà essere inserito, unitamente al Comune di Pregnana Milanese e al Parco Agricolo Sud Milano, fra i soggetti coinvolti nella formulazione delle prescrizioni tecniche per la coltivazione e il recupero ambientale;
- per l'ATEg4, anche in fase di coltivazione realizzare interventi mitigativi e compensativi volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, in particolare realizzando una fascia di rispetto lungo il margine est della cava anche con funzione di mantenimento delle connessioni ecologiche interferite;
- nell'ATEg2 dovranno essere mantenuti e valorizzati, anche in fase di coltivazione, un corridoio ecologico nella porzione nord dell'ATE e il recupero ambientale dovrà essere indirizzato verso una condizione pre-esistente che salvaguardi le connessioni ecologiche;
- per gli ATEg14 e ATEg15, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente;
- si dovrà verificare la possibilità di inserire in normativa, nelle forme più opportune, la previsione di privilegiare il riciclaggio delle materie prime idonee e l'utilizzo dei materiali provenienti da attività di demolizione e costruzione (opportunamente vagliati e privi di rifiuti pericolosi), rispetto all'impiego di materiale di escavazione, in modo da ridurre la compromissione del territorio derivante dalle attività di escavazione, evitando al contempo modalità di smaltimento di tali rifiuti che non ne prevedano la valorizzazione;
- le opere necessarie al recupero ambientale, di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica, dovranno essere individuate sulla base delle effettive caratteristiche ecologiche dell'area in cui ciascun ambito si inserisce, delle criticità individuate e quindi dei relativi specifici obiettivi di miglioramento ambientale identificati; le relazioni di cui agli art. 9 e 10 dovranno pertanto rendere conto di tale processo di individuazione;
- nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale, di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica, dovrà essere utilizzato materiale vegetale autoctono, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizio-

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 21 febbraio 2019

ni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le specie vegetali incluse nella «lista nera», in accordo con quanto definito dalla l.r. 10/2008;

- n. l'eventuale inserimento di specie animali, di cui all'art. 45 c. 6 della Normativa Tecnica, potrà avvenire solo a seguito della presentazione di uno studio che dimostri la fattibilità dell'intervento e comunque nel rispetto delle norme vigenti, in particolare quanto previsto, per le specie in allegato IV alla Direttiva 92/43/CEE dal d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 e per la piccola fauna, la flora e la vegetazione spontanea dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 10;
- o. il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante tutta la fase di attività di escavazione, durante le ulteriori attività di riqualificazione ambientale e di manutenzione delle stesse (art. 47, art. 54 c. 9);
- p. salvo giustificati e documentati impedimenti, il materiale vegetale per i ripristini dello strato erbaceo, sia nel caso di recupero con finalità naturalistiche (art. 50 della Normativa Tecnica) sia nel caso di recuperi con finalità agricole (art. 51 e 55 c. 6 della Normativa Tecnica), dovrà essere costituito da fiorume di origine locale;
- q. qualora la destinazione finale dell'ambito estrattivo preveda la coesistenza di aree naturalistiche con aree di altra tipologia, il progetto di riqualificazione ambientale finale dovrà prevedere, nelle zone di contatto tra le aree a destinazione naturalistica e le aree con altra destinazione, opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o indiretto, delle aree a maggiore valenza ambientale;
- r. i progetti d'ambito e i relativi studi ambientali dovranno prestare particolare attenzione all'articolazione spaziale delle diverse aree presenti all'interno degli ambiti stessi: in linea generale dovrà essere individuata un'unica area di servizio di superficie e un'unica area impianti e stoccaggio;
- s. i monitoraggi specifici dei progetti d'ambito dovranno comprendere la verifica dell'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state specificatamente realizzate;
- t. le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nei documenti di Piano; per facilità di lettura è opportuno che, ove possibile, le prescrizioni vengano inserite direttamente nella Normativa Tecnica e/o nelle schede dei singoli Ambiti estrattivi (allegati A e B alla Normativa Tecnica);
- u. eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

2. Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Città Metropolitana di Milano ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.

3. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Stefano Antonini